

## REGOLAMENTO (CE) N. 2216/98 DELLA COMMISSIONE

del 15 ottobre 1998

che modifica il regolamento (CEE) n. 2219/92 relativo alle modalità di applicazione del regime specifico di approvvigionamento di prodotti lattiero-caseari per Madera, per quanto riguarda gli importi degli aiuti

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1600/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche in favore delle Azzorre e di Madera per taluni prodotti agricoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 562/98 della Commissione (2), in particolare l'articolo 10,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1696/92 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2596/93 (4), ha fissato, tra l'altro, le modalità di applicazione del regime d'approvvigionamento specifico di determinati prodotti agricoli per le Azzorre e per Madera;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2219/92 della Commissione, del 30 luglio 1992, relativo alle modalità d'applicazione del regime specifico di approvvigionamento di prodotti lattiero-caseari per Madera e al bilancio previsionale di approvvigionamento (5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2025/98 (6), ha stabilito,

nell'allegato II, gli aiuti a favore dei prodotti lattiero-caseari;

considerando che il regolamento (CE) n. 2218/98 della Commissione, del 15 ottobre 1998, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (7), ha fissato le restituzioni per gli stessi prodotti; che, per tener conto di tali modifiche, occorre adattare l'allegato II del regolamento (CEE) n. 2219/92;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato II del regolamento (CEE) n. 2219/92 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 16 ottobre 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 ottobre 1998.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

(1) GU L 173 del 27. 6. 1992, pag. 1.

(2) GU L 76 del 13. 3. 1998, pag. 6.

(3) GU L 179 dell'1. 7. 1992, pag. 6.

(4) GU L 238 del 23. 9. 1993, pag. 24.

(5) GU L 218 dell'1. 8. 1992, pag. 75.

(6) GU L 262 del 25. 9. 1998, pag. 12.

(7) Vedi pagina 25 della presente Gazzetta ufficiale.